

**STUDENTI FRAGILI
EMERGENZA COVID-19**

Modalità operative di prevenzione sanitaria per il contenimento del contagio da SARS CoV-2
nei luoghi di lavoro

Questo documento è di esclusiva proprietà dell'IIS "Giacomo Antonietti",
sono vietate ogni forma di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzate da parte del Dirigente Scolastico

STORICO DELLE REVISIONI

REV.	DATA	NOTE DI MODIFICA	REDAZIONE	APPROVAZIONE
00	21/10/2020	Prima emissione	DS Parzani	DS – Parzani Medico Competente - Benedetto

1. Campo di applicazione

La presente istruzione si applica a tutti gli studenti che, in relazione al proprio stato di salute, potrebbero essere maggiormente esposti a rischio Covid-19.

2. Riferimenti normativi ragionati

- Dlgs 81/2008 e successive modificazioni, in particolare art. 25 [ruolo del Medico Competente] e sezione V, capo III ["Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro"], specificatamente art. 41.
- D.M. n. 39 del 26.06.2020, "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per l'a.s. 2020-21" [Piano Scuola], in particolare pagina 14 [Scuola in ospedale e istruzione domiciliare].
- D.M. n. 87 del 06.08.2020, "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19", in particolare capitolo 8 ["Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS"]*
- "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" (Gruppo lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 21.08.2020*, Roma, Istituto Superiore di sanità, 2020 (Rapporto ISS Covid-19, n. 58/2020), con particolare riferimento al capitolo 1.4 <La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola>.
- USRLo, nota prot. 21371 del 3.09.2020, "Servizio di istruzione domiciliare per gli insegnamenti di ogni ordine e grado", con particolare riferimento alla Premessa, al paragrafo "Attivazione progetto di istruzione domiciliare" e "Finanziamenti".
- OM. n. 134 del 9.10.2020, "Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-bis) del DL n° 22 dell'8 aprile 2020"
- M.I. nota prot. n. 1871 del 14.10.2020, "Ordinanza del Ministro dell'istruzione 9 ottobre 2020, n. 134 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi".

Il complesso delle norme citate delinea strumenti di sorveglianza sanitaria indispensabili per il contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19, prevedendo che al rientro degli alunni a scuola debba essere presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili", esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19 a causa di patologie gravi o di immunodepressione certificate. Si tratta di un sistema di verifica della presenza di condizioni di fragilità dello studente che demanda al pediatra / medico di famiglia [PLS o MMG], in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale [DdP], l'accertamento della idoneità dell'allievo a frequentare le attività didattiche in presenza o la specificazione della necessità di adozione di interventi maggiormente cautelativi per la salute dell'alunno.

CONCETTO DI <FRAGILITÀ>

La **condizione di "fragilità"** è individuabile in quelle condizioni di stato di salute dello studente, determinate da patologie preesistenti o da condizione di immunodepressione, che potrebbero determinare in caso di infezione Covid-19 un esito grave o infausto.

3. Modalità operative

Agli studenti maggiorenni ed alle famiglie dei minorenni deve essere assicurata la possibilità di segnalare al dirigente scolastico specifiche situazioni di "fragilità" dovute alla presenza di "patologie con scarso compenso clinico", *opportunamente attestate e riconosciute*: come anticipato, infatti, esse devono essere valutate dal pediatra / medico di famiglia, in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, pur nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Nel raccogliere le informazioni - ove ancora le stesse non fossero in possesso della scuola - l'istituto deve in ogni caso acquisire solamente dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intende perseguire.

Al fine di una corretta valutazione della condizione di fragilità il dirigente scolastico fornisce, quando richiesto, al PLS o MMG una dettagliata descrizione degli ambienti di apprendimento (aule, laboratori, palestre) dove lo studente deve svolgere in presenza le attività didattiche, unitamente alle informazioni relative all'integrazione del DVR dell'istituto, soprattutto in riferimento alle misure di prevenzione del rischio Covid.

Il pediatra / medico di famiglia, in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, esprime quindi un giudizio di idoneità dello studente a seguire le attività didattiche in presenza, fornendo prioritariamente indicazioni circa l'adozione di interventi maggiormente cautelativi per la sua salute nella prevenzione del rischio Covid; il giudizio d'impossibilità a frequentare in presenza le attività didattiche deve essere riservato solo ai casi che non consentono soluzioni alternative.

Nei confronti degli studenti che presentino condizioni di grave fragilità che determina l'impossibilità a frequentare in presenza le attività didattiche, è possibile prevedere - **di concerto con le famiglie** - un'**attività di didattica digitale integrata [DDI]** che sia complementare o del tutto alternativa ad esse, consentendo di limitare l'esposizione di tali alunni a rischio di contagio. In caso di necessità lo studente può beneficiare anche dei **percorsi di istruzione domiciliare** [cfr. quanto previsto nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell'istituto e dalla nota USRLo, n. 21371 del 3.09.2020, "Servizio di istruzione domiciliare per gli insegnamenti di ogni ordine e grado", citata in premessa].

La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai



STUDENTI FRAGILI EMERGENZA COVID-19

sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l'adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell'attività didattica.

È perciò definita la seguente **procedura operativa**:

1. Il Dirigente scolastico invia a studenti e famiglie la presente nota informativa in merito alla segnalazione di eventuali fragilità.
2. La famiglia che ritenga che il proprio figlio rientri nella tipologia di "studente fragile" sopra definita, in quanto esposto ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19 a causa di patologie gravi o di immunodepressione certificate, deve inviare al dirigente scolastico la valutazione del pediatra / medico di famiglia in cui venga espresso un giudizio di inidoneità dello studente a seguire le attività didattiche in presenza.
3. Il Dirigente autorizza lo studente a partecipare alle attività didattiche programmate secondo le indicazioni del medico competente e nel rispetto della normativa nazionale in vigore.